



Comune di SPIRANO

Cümü de Spirà

Provincia di Bergamo • Bèrghem

REGOLAMENTI

Regolamento in materia di taglio degli alberi, salvaguardia e difesa della vegetazione sul territorio comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 26-11-1997

Nuovo testo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 04-06-2001

Il presente regolamento disciplina: la conservazione, difesa e ricostruzione della vegetazione sul territorio comunale riferendosi esclusivamente alle aree agricole, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali, adottando all'uopo le misure necessarie data l'importanza costituita a livello ambientale locale dei filari di piante lungo rogge, canali, confini di terreni e delle piccole aree arborate e della loro esigua presenza sul territorio comunale.

ART. 1

A) Nelle aree a vincolo urbanistico e ambientale di cui al piano regolatore generale, nonché altre aree di interesse naturalistico - ivi comprese tutte le teste di fonte, anche asciutte

- 1) E' fatto divieto assoluto di estirpare, sradicare ceppaie di ogni specie e tagliare al piede alberi di alto fusto, nonché piante e filari di piante di ogni specie e aree arborate.

Periodicamente, ogni triennio, con speciale autorizzazione sindacale, potranno essere consentiti solo interventi di manutenzione e conservazione del patrimonio arboreo.

B) Su tutto il territorio comunale interessato da rogge, canali, fossi e corsi d'acqua demaniali, comunali e consortili e loro deviazioni, scarpate, rive dei predetti canali, rogge e fossi anche asciutti nonché tutte le piccole aree arborate presenti sul territorio:

1. E' fatto divieto assoluto di eliminare o danneggiare piante, vegetazione arborea o arbustiva anche con l'impiego di sostanze erbicide o del fuoco, lungo le rive dei corsi d'acqua naturali e artificiali sia perenni che temporanei che asciutti, le scarpate e i margini delle strade e le separazioni dei terreni a ridosso delle rogge e dei canali suddetti;
2. E' fatto divieto assoluto di tagliare piante e polloni di ceppaie di qualsiasi specie senza aver presentato la relativa autocertificazione presso gli uffici comunali ("SUB – ALLEGATO B1");
3. E' fatto obbligo di osservare scrupolosamente le prescrizioni indicate nel presente regolamento, (come indicato nell'allegato "B"), che potranno essere concesse, per lo stesso tratto o area arborata, con cadenza non inferiore a 3 anni;
4. E' fatto obbligo, durante i lavori di aratura o manutenzione di terreni agricoli, di tenersi a una distanza non inferiore a cm. 50 dalle piante o dai filari di piante lungo i predetti canali e fossi e dai medesimi;
5. E' fatto divieto di accendere fuochi dal 1° Aprile al 30 Novembre su tutto il territorio comunale. Nel resto dell'anno è vietata l'accensione dei suddetti entro 100 metri dal centro abitato. La possibilità di bruciare nel periodo permesso è limitata esclusivamente alla sterpaglia e ai residui di potatura. In ogni caso devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 59 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 18.6.1931 – 773
6. E' ammessa la sfrondata di piante da parte dei capannisti, dal 1 settembre al 15 marzo, previa presentazione di autorizzazione venatoria all'appostamento fisso, unitamente all'autocertificazione.

C) Su tutto il territorio extraurbano:

1. E' fatto divieto di eliminare o danneggiare piante singole con circonferenza minima di 60 cm. all'altezza di 1,3 metri da terra nonché, relativamente alle essenze di:
Carpinus betulus (Carpino Bianco)
Crataegus (Biancospino)
Ostrya carpinifolia (Carpino nero)
con circonferenza minima di 30 cm alla stessa altezza.
2. Nuove piantumazioni o rimpiazzi, devono essere eseguiti con essenze riportate in allegato "C"

ART. 2

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di concedere autorizzazioni in deroga ai punti: A - B - C del presente regolamento quando:

- 1) l'albero sia ammalato e la sua conservazione non sia possibile;
- 2) il richiedente accompagni la richiesta di esecuzione ad un progetto di ristrutturazione ambientale alla cui approvazione è subordinato;
- 3) le piante, per cause naturali o altri eventi non dipendenti dal richiedente, risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo.

La richiesta di deroga dovrà essere presentata per iscritto e la relativa autorizzazione potrà essere rilasciata dopo l'accertamento dell'esistenza dei presupposti da parte dell'ufficio.

Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi su piante dimoranti all'interno di aziende vivaistiche nonché su piante da frutta; devono essere autorizzati tutti gli interventi sui gelsi.

ART.3

Il presente regolamento, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 1.5, si applica solamente alle zone agricole individuate nel vigente P.R.G. in zone E - E1 - E2

ART.4

Le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento, (quando non costituiscono reato o violazioni amministrative sanzionate da leggi o da regolamenti generali), saranno accertate e punite a norma degli articoli 106, 107 e seguenti del T.U. della legge comunale provinciale 3.3.1934 N. 338, come recepito dall'art. 64 della legge 8.6.90 n. 142 con le seguenti sanzioni:

- A) Estirpo e sradicamento di pianta o di ceppaia:
sanzione pecuniaria da £. 50.000 (cinquantamila) a £. 250.000 (duecentocinquantamila) cadauna e obbligo di ripristino dello stato precedente.
- B) Per ogni pianta abusivamente tagliata:
 - pianta da seme sanzione pecuniaria da £. 40.000 (quarantamila) a £. 200.000 (duecentomila)
 - pianta da pollone sanzione pecuniaria da £. 30.000 (trentamila) a £. 150.000 (centocinquantamila).

- C) Taglio piante a regola d'arte senza autorizzazione:
sanzione pecuniaria di £. 100.000 (centomila).
- D) Mancata osservanza prescrizioni imposte:
sanzione pecuniaria £. 100.000 (centomila).
- E) Utilizzazione abusiva a ceppaia:
■ taglio totale polloni sanzione pecuniaria di £. 30.000 (trentamila) cadauno
■ diradamento selettivo polloni
sanzione pecuniaria di £. 15.000 (quindicimila) cadauno
- F) Danneggiamento pianta:
sanzione pecuniaria da £. 20.000 (ventimila) a £. 100.000 (centomila).
- G) Lavori di aratura a distanza inferiore a 50 cm. da piante e filari e da canali e fossi:
sanzione pecuniaria £. 200.000 (duecentomila)
- H) Modifica stato luoghi mediante estirpo o sradicamento di piante o di ceppaie a trasformazione culturale:
sanzione pecuniaria da £. 100.000 (centomila) a £. 500.000 (cinquecentomila) al metro quadrato e
obbligo di ripristino dello stato precedente con la messa a dimora di piante autoctone, o comunque
riportate in allegato "C", di altezza non inferiore a metri 2.

Per il relativo procedimento sanzionatorio troveranno applicazione le norme di cui alla legge 689 del 24.11.1981.

E' riservata di volta in volta la facoltà di valutazione circostanziata per il danno arrecato al patrimonio arboreo e al soprassuolo con intimazione anche della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato precedente con le prescrizioni del caso.

ART.5

La vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento è esercitata dall'amministrazione comunale che si avvale dei vigili urbani, del corpo forestale dello stato e di guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 105/80.

L'ufficio di polizia municipale, il corpo forestale dello Stato e le guardie ecologiche volontarie della Provincia di Bergamo possono provvedere all'esecuzione del presente regolamento di cui agli allegati "B", "B1" e "C" che fanno parte integrante e sostanziale.

ART. 6

Il presente regolamento si intende ad integrazione e completamento di quelli già esistenti in materia di tutela e mantenimento delle aree pubbliche di particolare interesse ecologico e ambientale.

ART.7

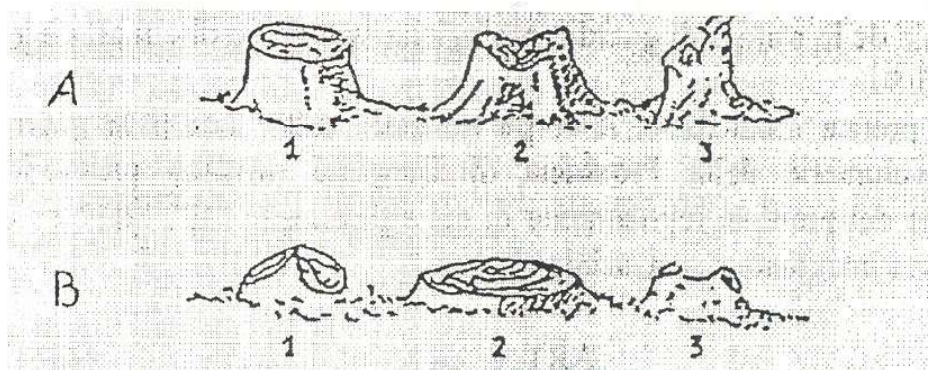
Il presente regolamento, dopo aver acquisito l'esecutività, sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.

ALLEGATO B

MODALITA' PER LA AUTOCERTIFICAZIONE PER IL TAGLIO

DEGLI ALBERI

1. Autocertificazione scritta in carta libera indirizzata al Sindaco utilizzando il modello disponibile presso gli uffici comunali. ("SUB ALLEGATO B1");
2. Le autocertificazioni devono essere presentate solo dal 20 settembre al 31 dicembre;
3. Le autocertificazioni devono essere sempre presenti in loco durante il taglio e mostrate alle autorità preposte al controllo;
4. Il periodo entro cui provvedere al taglio va dal 1 novembre al 15 marzo. Oltre tale periodo tutte le autocertificazioni si intendono scadute.
5. Il taglio deve essere effettuato in modo che la corteccia non resti slabbrata.
6. La superficie del taglio dovrà essere liscia, inclinata o convessa - mai a bocca di lupo - e risultare il più possibile prossima al colletto. I disegni sottostanti danno dimostrazione di tagli effettuati.



A) Modi scorretti:

- 1) Taglio orizzontale e troppo alto;
- 2) Taglio ad incavo;
- 3) Taglio a superficie irregolare e fatta con strumenti poco taglienti.

B) Modi corretti:

- 1) Taglio basso e netto a due spioventi;
- 2) Taglio arrotondato di una grossa ceppaia;
- 3) Taglio basso ed inclinato di due polloni.

ALLEGATO B1

FAC-SIMILE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DA PRESENTARE AL COMUNE

COMUNE DI SPIRANO

Spett. Sindaco

Comune di Spirano

Oggetto: Autocertificazione per lavori di taglio degli alberi.

Il/la sottoscritto/a _____ residente in _____ via _____
_____ Comune di _____, tel. _____ ,

con la presente autocertifica che, dopo aver letto integralmente "Il regolamento comunale in materia di taglio degli alberi, salvaguardia e difesa della vegetazione sul territorio comunale" (a disposizione in bacheca documenti), intende eseguire i lavori di cui all'oggetto.

Località dei lavori del taglio :

Tipo e dimensioni piante

La presente autocertificazione deve essere sempre presente in loco durante il taglio e mostrata alle autorità preposte al controllo.

Data _____

Firma _____

ALLEGATO C

ELENCO DELLE ESSENZE DI CUI AL PUNTO 8 DELLA PRESENTE ORDINANZA

(art. 1, lett "C", punto 2, del Regolamento in questione)

ACERO CAMPESTRE	(ACER CAMPESTRE)
BIANCOSPINO	(CRATAEGUS MONOGYNA)
CARPINO BIANCO	(CARPINUS BETULUS)
CARPINO NERO	(OSTRYA CARPINOFOLIA)
CERRO	(QUERCUS CERRIS)
CILIEGIO	(PRUNUS AVIUM)
FAGGIO	(FAGUS SELVATICA)
FARNIA	(QUERCUS ROBUR)
FRASSINO	(FRAXINUS EXCELSIOR)
GELSO BIANCO	(MORUS ALBA)
GELSO NERO	(MORUS NIGRA)
LECCIO	(QUERCUS ILEX)
NOCCIOLO	(CARYULUS AVELLANA)
NOCE	(JUGLANS REGIA)
OLMO	(ULMUS CAMPESTRIS)
PIOPPO CIPRESSINO	(POPULUS NIGRA)
PIOPPO TREMULO	(POPULUS TREMULA)
PLATANO	(PLATANUS)
ROVERE	(QUERCUS SESSIFLORA)
SALICE BIANCO	(SALIX ALBA)
SAMBUCO	(SAMBUCUS NIGRA)
SORBO	(SORBUS ANAUPARIA)
TIGLIO	(TILIA EUROPAEA)